

**Regolamento interno
sulle procedure sottosoglia
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture**

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Regolamento interno sulle procedure sottosoglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	00	-	Prima versione	18/01/2024	Area Legale	RDQ	Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO INTERNO SULLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



TITOLO I.....	3
PREMESSA.....	3
Art. 1 Definizioni	3
Art.2 Finalità, ambito applicativo e principi generali	5
TITOLO II.....	6
ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	6
Art.3 Procedimenti di affidamento in relazione all'importo del contratto	6
Art.4 Acquisti di importo inferiore a euro 40.000,00	7
Art. 5. Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000	8
Art.6. Acquisti di importo compreso tra e € 150.000,00 e € 1.000.000,00, per i lavori e € 140.000 e la soglia comunitaria, per servizi e forniture.	9
Art.7. stipula del contratto	11
Art.8 Principio di rotazione	11
Art.9 Indagini di mercato	12
Art.10 Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro	13
TITOLO III.....	14
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	14
Art.11 Clausola di chiusura	14
Art.12 Entrata in vigore	14
Art.13 Modifiche al Regolamento	14

TITOLO I PREMESSA

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese FORMAZIENDA (a seguire, anche «Formazienda» o «Fondo»), promuove e finanzia attività formative, anche obbligatorie, finalizzate all'acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali, al fine di conseguire la piena occupazione dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Il Fondo, nella sua qualità di Organismo di diritto pubblico, per soddisfare i propri fabbisogni e ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali, effettua procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (a seguire, anche «Codice») dai decreti, nonché dalle ulteriori norme di settore.

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente atto (a seguire, anche «Regolamento»), si intende per:

- **«accordo quadro»**, l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- **«affidamento del contratto»**, l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante;
- **«affidamento diretto»**: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- **«aggiudicatario»**: un operatore economico cui è affidato un appalto;
- **«consiglio di amministrazione»** o **«CdA»**: organo collegiale cui spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Fondo;
- **«contratti di appalto»**, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- **«contratti ad alta intensità di manodopera»**, i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- **«decisione di contrarre»**: atto adottato con delibera del CdA, con il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **«decisione di contrarre semplificata»**: atto con il quale, in caso di affidamento diretto, il Consiglio di Amministrazione, con delibera, affida un contratto di appalto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- «**delibera di affidamento**» atto con il quale il Consiglio di Amministrazione, all'esito di una procedura di affidamento, espletata in conformità al Codice, procede ad affidare un contratto di appalto a un Operatore Economico;
- «**determina di affidamento**» atto con il quale il Presidente, all'esito di una procedura di affidamento, espletata in conformità al Codice, procede ad affidare un contratto di appalto a un Operatore Economico. Tale atto, può essere adottato a seguito di delega da parte del Consiglio di Amministrazione;
- «**indagine di mercato**»: l'attività esplorativa preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali Operatori Economici interessati all'affidamento, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Fondo;
- «**offerta**»: insieme dei documenti prodotti dall'Operatore Economico in sede di Procedura;
- «**operatore economico**»: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
- «**presidente**»: componente del CdA, dallo stesso designato, al quale spettano, *inter alia*, la legale rappresentanza del Fondo e il compito di presiedere le riunioni del CdA, e a cui il CdA può conferire mandato per l'esercizio di specifiche funzioni nell'ambito delle Procedure di Affidamento;
- «**posta Elettronica Certificata (PEC)**»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 e alle ulteriori norme di attuazione;
- «**procedura**»: le procedure prescritte dal Codice per pervenire all'affidamento di servizi, forniture e lavori in favore di un Operatore Economico, ad eccezione dell'affidamento diretto;
- «**stazione appaltante**», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice, quindi, il Fondo;
- «**stazione appaltante qualificata**», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- «**sito istituzionale**», il sito *web* del Fondo, contenente la sezione “*Bandi di gara e contratti*”, nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. La sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” è collocata nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- «**Vice Presidente**»: soggetto, nominato dal CdA, che affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.2 Finalità, ambito applicativo e principi generali

2.1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 ss. del D.lgs. n.36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice").

2.2. Il presente regolamento attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

2.3. Il presente regolamento, in particolare, **attua** quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione:

- a) alla disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale del Fondo;
- b) alla suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3 del Codice);
- c) alle modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare preventivo/offerta a seguito di indagine di mercato

2.4. I riferimenti al **Responsabile Unico di Progetto** (nel prosieguo, anche RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.

2.5 . **Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:**

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extra codicistiche applicabili, compatibili con la natura di Organismi di diritto pubblico del Fondo;
- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- le disposizioni integrative del presente regolamento interno;
- il codice etico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2021.

2.6. Sono fatte salve le minute spese effettuate con **cassa economale** in base al relativo regolamento adottato dal Fondo.

2.7. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia **concreta ed effettiva** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione **conflitto di interessi**. In tal caso è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi all'atto dell'incarico ovvero in relazione alla procedura di affidamento che pone in essere, così come deve dichiarare qualora emergano circostanze sopraggiunte che determinino l'insorgenza di un potenziale conflitto di interesse. In tal caso RUP o il Responsabile della fase di affidamento, se nominato, è tenuto tanto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura, quanto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, aggiornando, se presente, la dichiarazione sul conflitto di interesse.

2.8. Il Fondo procede direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi, forniture e lavori, secondo quanto previsto dall'art. 62 comma 1 del Codice. Pertanto, fino all'ottenimento della qualificazione prevista dall'art 63 e dell'allegato II.4, provvede ai sensi dell'art. 62 comma 6 del Codice lett. c) e procede *“ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”*.

TITOLO II ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art.3 Procedimenti di affidamento in relazione all'importo del contratto

3.1. Si procede all'affidamento dei **contratti di lavori** di importo inferiore alla soglia comunitaria, con le seguenti modalità:

- a) **per importi inferiori a € 150.000:** affidamento diretto “puro” senza previa consultazione di più operatori economici;
- b) **per importi compresi tra € 150.000 e inferiore a 1 milione di euro:** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, espletata mediante una centrale di committenza o una stazione appaltante qualificata.

3.2. Si procede all'affidamento dei contratti di **servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria** con le seguenti modalità:

- a) **per importi inferiore importo inferiore a € 140.000:** affidamento diretto “puro” senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
- c) **per importi compresi tra € 140.000 e la soglia comunitaria:** con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, espletata mediante una centrale di committenza o una stazione appaltante qualificata.

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione della soglia stabilita dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intende automaticamente adeguata anche la soglia di cui alle lettere b) e c) che precedono.

3.3. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'accordo quadro nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.



Art.4 Acquisti di importo inferiore a euro 40.000,00

4.1. Per gli acquisti di importo inferiore a euro 40.000,00, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, il Fondo procede con l'**affidamento diretto "puro"**, senza consultazione di più operatori economici.

Il Responsabile Unico di Progetto, individuato tra i dipendenti del Fondo ai sensi dell'art. 15 del Codice, individua il contraente attraverso la richiesta di preventivo a un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione, assicurando che sia scelto un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.2. Il RUP consulta gli operatori economici tramite **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4.3. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di **documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare, il *curriculum*, ovvero una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, può richiedere la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4.4. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dal CdA nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.

In ogni caso il Fondo procede, prima dell'affidamento, con la verifica del DURC e delle annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

4.5. Il Consiglio di amministrazione procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto un affidamento rientrante nello stesso settore merceologico e all'interno della medesima fascia di importo, come individuate nell'art. 8.3. del presente Regolamento, l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.

È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.

4.6. L'affidamento è effettuato, su proposta del RUP con delibera del Consiglio di Amministrazione tramite **decisione di contrarre semplificata**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- b) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);

- c) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- d) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta
- e) la presenza della dichiarazione del contraente circa il possesso dei requisiti generali e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la regolarità del DURC e delle annotazioni ANAC;

e annota l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione, agli atti del procedimento, della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase.

4.7. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la **garanzia definitiva**.

4.8. L'affidamento può avvenire anche sul MePA mediante la funzione, "Trattativa Diretta".

4.9. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 c.2 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto

4.10. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla **pubblicazione** dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale del Fondo; l'avviso riporta gli elementi della decisione di contrarre semplificata di cui al punto 4.5. del presente articolo.

Art. 5. Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000

5.1. Anche per gli acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000 il Fondo, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, il Fondo procede con **l'affidamento diretto "puro"**, senza consultazione di più operatori economici.

Il Responsabile Unico di Progetto, individuato tra i dipendenti del Fondo ai sensi dell'art. 15 del Codice, procede alla individuazione del contraente in base a indagini di mercato, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5.2. Il RUP consulta gli operatori economici tramite **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Gli operatori interessati presentano, a corredo del preventivo, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

5.3. il RUP o il Responsabile della fase di affidamento, se nominato, procede alle **verifiche dei requisiti** anche attraverso Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare, il *curriculum*, ovvero una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, può richiedere la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

5.4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Fondo può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP, ovvero del direttore dell'esecuzione, se nominato.

5.5. Il Consiglio di amministrazione procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto un affidamento rientrante nello stesso settore merceologico e all'interno della medesima fascia di importo, come indicato all'art. 8.3 del presente Regolamento, l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.

5.6. L'affidamento è effettuato, su proposta del RUP con delibera del Consiglio di Amministrazione tramite **decisione di contrarre semplificata**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- b) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- c) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- d) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

e annota l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione, agli atti del procedimento, della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase.

5.7. Non è richiesta la **garanzia definitiva**, avuto riguardo:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);

Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

5.8. L'affidamento può avvenire anche sul MePA mediante la funzione, "Trattativa Diretta".

5.9. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 c.2 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

5.10. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla **pubblicazione** dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale del Fondo; l'avviso riporta gli elementi della decisione di contrarre di cui al punto 5.8 del presente articolo.

Art.6. Acquisti di importo compreso tra e € 150.000,00 e € 1.000.000,00, per i lavori e € 140.000 e la soglia comunitaria, per servizi e forniture.

6.1. Per gli acquisti di importo compreso tra e € 150.000,00 e € 1.000.000,00 per i lavori e tra € 140.000 e la soglia comunitaria per servizi e forniture, il Fondo utilizza la **procedura negoziata senza bando** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) e lett. e) del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto, individuato tra i dipendenti del Fondo ai sensi dell'art. 15 del Codice, procede alla individuazione del contraente previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 8 del presente regolamento.



La procedura di acquisizione è effettuata tramite una centrale di committenza qualificata o tramite una stazione appaltante qualificata.

6.2. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione di contrarre**, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, che contiene:

- a) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- d) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- f) i criteri di selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- i) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
- j) la nomina del RUP.

L'affidamento è effettuato, su proposta del RUP, dal Consiglio di Amministrazione tramite delibera di affidamento in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Il medesimo atto può essere assunto dal Presidente, con determina di affidamento.

6.3. Gli operatori economici da invitare possono essere individuati dal RUP tramite manifestazioni di interesse "aperte" che prevedono:

- a) la pubblicazione sul profilo del committente di un avviso, di regola, per almeno quindici giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte;
- b) il successivo invito a presentare offerta, tramite MePa, rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

6.4. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, il Fondo procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

6.5. Nel caso di **aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente** più vantaggiosa, il RUP propone al Consiglio di amministrazione o al soggetto, all'uopo delegato, la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, ai sensi dell'art. 51 del Codice.

6.6. Nel caso di **aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso** la valutazione dell'offerta è effettuata dal RUP.

6.7. Nelle procedure negoziate senza bando, il Fondo non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

6.8. In casi debitamente motivati, il Fondo non richiede la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

6.9. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 c. 2 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto

6.10. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla **pubblicazione** dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale del Fondo; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art.7. stipula del contratto

La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, fatta salva l'opportunità della scrittura privata. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione per importi inferiori a 40.000 euro l'imposta di bollo.
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata, tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo a carico del contraente.
- c) per **contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000,00 euro per lavori e di importo pari o superiore 140.000 euro fino alle soglie europee, per servizi e forniture**, mediante scrittura privata, tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo a carico del contraente.

Art.8 Principio di rotazione

8.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del principio medesimo, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

8.2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.



8.3. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 5) da 140.000 euro fino a 220.999 euro.

per lavori

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 1.000.000,00.

8.4. Il principio di rotazione può essere **derogato** e, pertanto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento contestuale sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto.

Tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) l'unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del Codice;
- 2) le forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b) del Codice;
- 4) le prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice.

Art.9 Indagini di mercato

9.1. L'**indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

9.2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

a) per contratti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, a titolo esemplificativo consultando gli operatori economici iscritti sul MePA, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative.

b) per contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, il RUP procede mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore; attraverso una ricerca negli elenchi di operatori del MePA; una richiesta informale di preventivo; con interpellato di uno o più operatori economici; consultazione di listini, cataloghi elettronici, ricerca internet, confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, ovvero

mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato; dei sistemi telematici regionali, e, in caso di inefficacia di tali modalità, mediante altri strumenti informativi;

c) per contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea, il RUP procede, di regola, alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 9.4. e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 9.3.

9.3. Il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale del Fondo e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

9.4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con il Fondo.

9.5. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- b) maggiore rating reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
- c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

9.6. I risultati delle indagini sono formalizzati dal Fondo nella decisione di contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art.10 Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

10.1. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 51 del Codice, le verifiche sono di regola svolte su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nell'anno precedente.

10.2. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Fondo procede:

- alla risoluzione del contratto,
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla comunicazione all'ANAC
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Fondo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

10.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dal Fondo;
- c) propone al CdA l'adozione di un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

TITOLO III ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art.11 Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.

Art.12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 18 gennaio 2024, ed è reso pubblico sul sito *internet* del Fondo.

Art.13 Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche devono essere approvate con delibera del Consiglio di amministrazione ed entrano in vigore dalla data di relativa approvazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3.2, del presente Regolamento.